

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	920
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BELLONI ed altri: Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, numero 8720/50. (1942)	920
PRESIDENTE	920, 921, 922
MONDOLFO, <i>Relatore</i>	920, 921, 922
LOZZA	921, 922
MORO ALDO	921, 922
RESCIGNO	921, 922
SCAGLIA	921
BERTOLA	921
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	922
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Esami di abilitazione alla libera docenza. (<i>Modificato dal Senato</i>). (886-B)	923
PRESIDENTE	923, 924, 926, 927, 928
MARCHESI	923, 924, 925
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i>	923, 928
MORO ALDO	923, 924, 925, 926, 927
ERMINI	924, 925
CESSI	924, 927
TESAURO	925, 926, 927, 928
BERTOLA	925, 926, 928
	PAG.
SCAGLIA	926
MALAGUGINI	926
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	928
Disegno di legge (Discussione e non approvazione):	
Istituzione del diritto d'ingresso alla zona archeologica di Sirmione denominata « Grotte di Catullo » e al parco annesso. (2387).	928
PRESIDENTE	928, 929
BIANCHINI LAURA, <i>Relatore</i>	929
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	929
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (3014).	929
PRESIDENTE	929, 930
GIAMMARCO, <i>Relatore</i>	929, 930
LOZZA	930
RESCIGNO	930
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	930
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	931

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lazzati.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belloni ed altri: Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, n. 8720/50. (1942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belloni, Bianchi Bianca, Cornia, Rescigno, Tibaldi Chiesa Mary, Viola e Lozza: « Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, numero 8720/50 ».

L'onorevole Mondolfo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONDOLFO, *Relatore*. Questa proposta di legge era stata assegnata in un primo tempo alla Commissione in sede referente. Ne iniziammo l'esame che sospendemmo poi, avendo la Commissione deliberato di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa.

Questa richiesta è stata accolta recentemente in occasione del deferimento in sede legislativa di molti altri provvedimenti della nostra come delle altre Commissioni. Cosicché questa proposta di legge ritorna oggi al nostro esame in sede legislativa.

La questione non merita, a mio avviso, maggiori delucidazioni di quelle che sono date nella brevissima relazione premessa alla sua proposta di legge dall'onorevole Belloni. Nel *Bollettino* dell'8 luglio 1947, in una circolare ai provveditori agli studi sul problema dei concorsi magistrali, erano stabilite numerose norme relative ai concorsi stessi che si riprendevano allora per la prima volta: e, per quanto riguardava la presentazione dei documenti, c'era un comma che si riferiva ad alcuni speciali documenti, che erano: idoneità conseguita in precedenti concorsi; qualifica di combattente oltre che di partigiano; condizione di reduce dalla deportazione. Circa la

qualifica di combattente, era detto che essa doveva risultare da una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, e che analogo documento dovevano presentare i militarizzati ed assimilati che avevano preso parte alle operazioni della guerra 1940-43. E si aggiungeva: « Tale dichiarazione può però, ai sensi della circolare 11 giugno 1947, essere esibita fino e non oltre la data della prova orale ». Successivamente il termine fu prorogato con circolare del 13 ottobre 1948, la quale stabiliva che ai vincitori la cui posizione fosse tuttora sospesa in attesa del rilascio da parte delle competenti autorità delle dichiarazioni integrative (tra cui anche quella attestante la qualità di ex combattente) era consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la loro posizione con la presentazione dei documenti definitivi fino al momento della nomina. Si prorogava, cioè, il termine per la presentazione dei documenti dalla data della prova orale fino al momento della nomina. Senonché avvenne che, anche per la condizione speciale in cui si trovavano allora i distretti e gli altri uffici militari, molti arrivarono al momento della nomina senza riuscire a presentare questo documento integrativo, e quindi non poterono essere nominati. Ora, poiché evidentemente questo fatto ha determinato una condizione di disparità e di vera e propria ingiustizia nei riguardi di queste persone che per colpa non loro non poterono presentare tempestivamente i documenti, la proposta di legge Belloni si propone di ovviare a questo inconveniente, ristabilendo in loro favore le stesse condizioni nelle quali si trovarono coloro che invece ebbero la fortuna di poter presentare tempestivamente questo documento integrativo.

Quanto alla eccezione, sollevata a suo tempo, che forse anche insegnanti secondari si trovino nelle stesse condizioni, mi sono dato premura di interrogare l'ufficio concorsi ed anche le speciali ripartizioni del Ministero della pubblica istruzione, e ho avuto al riguardo dichiarazioni tassative che tolgono ogni dubbio. Siccome il concorso per le scuole secondarie ebbe un grandissimo numero di concorrenti, dal periodo di presentazione dei titoli al periodo di inizio degli esami corsero oltre due anni: entro questo tempo tutti i concorrenti ebbero modo di ottenere questi documenti integrativi, per cui nei loro riguardi non si deve avere alcuna preoccupazione.

Pertanto ritengo che si possa senz'altro approvare la proposta Belloni, che a mio parere non può dar luogo a nessuna contestazione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. A quello che ha detto il relatore, aggiungo che per i vincitori dei concorsi per le scuole medie si è già provveduto in via amministrativa; perciò non vi è nessuna protesta da parte loro, essendo già stati tutti sistemati. Forse il Ministero poteva provvedere in via amministrativa anche per gli insegnanti elementari: ciò non è stato fatto perché questi concorsi sono stati espletati con più celerità.

Perciò sono d'accordo che il provvedimento debba essere approvato, tanto più che non sono molte in Italia le persone in questa condizione — si tratta quasi esclusivamente di uomini, le donne sono pochissime —; per cui le ricerche potranno essere espletate in due o tre giorni e la graduatoria può essere formata senza difficoltà dai provveditori.

MORO ALDO. Desidero un chiarimento. È accertabile che la mancata presentazione di questo titolo fu dovuta a cause di forza maggiore e non per cattiva volontà del concorrente? In altre parole, io mi domando se non si debba stabilire chiaramente nella legge che deve essere provato, all'atto della presentazione, il caso di forza maggiore che ha impedito la presentazione tempestiva del documento, in modo da avere una garanzia.

RESCIGNO. Credo che la preoccupazione dell'onorevole Moro non abbia ragione di essere, dato che il documento da presentare è la dichiarazione integrativa che, sappiamo tutti, non si è potuta avere, in molti casi, se non attraverso una ricostruzione della carriera militare. Si sono dovuti rintracciare i superiori di questi militari, scrivere ad essi, ottenere dei rapporti, ecc. Naturalmente era interesse vivo di coloro che dovevano presentare questa dichiarazione, procurarsela. Non mi pare quindi che la mancata presentazione sia addebitabile a cattiva volontà. Effettivamente il Ministero avrebbe potuto anche provvedere in via amministrativa, tanto più che si fanno ancora delle nomine. Se infatti la disposizione dell'ordinanza del 1948 si intendesse fino all'esaurimento delle nomine, non sarebbe necessaria la legge.

Noi possiamo con tranquilla coscienza approvare il progetto, perché esso non lede i diritti di nessuno, in quanto questa nuova graduatoria suppletiva diventerà operante solo quando sarà esaurita quella precedente.

MORO ALDO. Non vedo perché non si possa aggiungere che deve essere provata la causa di forza maggiore. Il distretto può dichiarare che il documento integrativo è stato

consegnato in ritardo perché prima non era stato possibile apprestarlo.

RESCIGNO. Come si fa ad obbligare gli interessati alla prova della forza maggiore?

LOZZA. Onorevole Moro, bisogna tenere presente che quando una persona si presenta a un concorso, è suo interesse produrre tutti i documenti ed avere la nomina. Se non ha presentato il documento, è dipeso dal fatto che l'ufficio non glielo ha rilasciato in tempo. Lei sa quanti casi del genere ci sono stati quando si è trattato, per esempio, di persone tornate dalla prigionia. Vuole che l'interessato non abbia provveduto a tempo?

MORO ALDO. Ma tanti sono esclusi dai concorsi per difetto di documenti!

LOZZA. Però questi candidati avevano avuto un termine per presentare il documento integrativo.

MONDOLFO, Relatore. Si potrebbe ovviare alla difficoltà sollevata dall'onorevole Moro inserendo all'articolo 3, prima delle parole: « fornite loro in ritardo... », le altre: « ove risulti che queste furono ».

RESCIGNO. Io penso che non si debba chiedere la dimostrazione della causa di forza maggiore per due ragioni: prima di tutto perché sappiamo che i distretti militari sono restii a rilasciare dichiarazioni che attestino una loro negligenza; in secondo luogo, perché vi potrà essere una disparità di giudizio tra i provveditori, alcuni dei quali ravviseranno la forza maggiore, altri no.

Se queste persone hanno presentato la dichiarazione integrativa in ritardo, credete pure che non l'hanno fatto volontariamente, dal momento che esse avevano tutto l'interesse a presentarla: esse sono riuscite nel concorso, c'è soltanto questa condizione sospensiva della presentazione della dichiarazione perché la loro nomina abbia efficacia.

SCAGLIA. Mi pare che le affermazioni degli onorevoli Lozza e Rescigno non facciano che confermare che esistevano realmente queste ragioni di forza maggiore, per cui non si dovrebbe avere nessuna esitazione ad ammettere che queste ragioni possano essere attestate. Si tratta anche di una misura di prudenza, per garantirci contro eventuali inflazioni.

BERTOLA. Non ritengo che questa sia una grossa questione. I casi sono pochi, ed è indubbio che il ritardo non è dipeso da cattiva volontà degli interessati.

Se poi vogliamo perfezionare la legge, io non ho difficoltà; non credo però che si possa chiedere una dichiarazione di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, perché temo che

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

i distretti non siano obbligati a rilasciare una dichiarazione di questo genere. Non può il distretto rifiutarsi? Io ritengo che noi possiamo solo chiedere o la data della domanda, il che rappresenta già una giustificazione, perché se l'interessato ha fatto la domanda in tempo, evidentemente il ritardo nel rilascio del documento non è dipeso da lui; oppure la data del rilascio, poiché si può supporre che, seppure il documento è stato rilasciato oltre il termine stabilito, l'interessato abbia fatto la domanda in tempo perché era sua preoccupazione.

MORO ALDO. Allora si potrebbe dire all'articolo 3: « fornite loro in ritardo dal rispettivo distretto militare, purché la domanda ne sia stata fatta nei termini ».

MONDOLFO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di principio la Amministrazione è contraria a riaprire concorsi, specie quando sono concorsi di questo genere. Debbo però dichiarare che, nel caso specifico, il Ministero si rimette alla Commissione.

MONDOLFO, *Relatore*. Non si tratta di riaprire il concorso.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si riapre, dal momento che si riaprono i termini per la presentazione dei documenti.

LOZZA. Bisogna però considerare che queste persone hanno tutte già presentato le dichiarazioni integrative, se pure in ritardo, e che la loro posizione è rimasta sospesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I provveditori agli studi sono autorizzati ad accettare le dichiarazioni integrative di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non ancora agli atti per il concorso magistrato speciale tipo A bandito l'8 luglio 1947 per combattenti e reduci ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« È autorizzata la formazione di una graduatoria suppletiva degli idonei del concorso magistrato speciale di cui al precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La graduatoria suppletiva di cui nel precedente articolo sarà compilata coi nominativi degli idonei che furono radiati solo per il fatto di non aver presentato nel termine prefisso le dichiarazioni integrative di cui sopra, fornite loro in ritardo dal rispettivo distretto militare ».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Moro il seguente emendamento:

« Aggiungere dopo le ultime parole: purché la domanda sia stata presentata nei termini ».

RESCIGNO. Si intende: la domanda della dichiarazione integrativa.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza diciamo: « purché la relativa domanda sia stata presentata nei termini ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento già approvato.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

L'ordine della graduatoria integrativa sarà quello risultante dal punteggio conseguito dai candidati nella prova degli esami di concorso.

(È approvato).

ART. 5.

La graduatoria suppletiva di cui nei precedenti articoli diverrà operante, ai fini delle nomine in ruolo, appena assorbiti dalle nomine annuali gli idonei inclusi nella graduatoria precedentemente formata in esito al concorso.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Discussione del disegno di legge: Esami di abilitazione alla libera docenza. (Modificato dal Senato). (886-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza ». Il disegno di legge è stato modificato dal Senato.

MARCHESI. Mi pare che sia già stato presentato un disegno di legge concernente la nomina delle commissioni per i concorsi universitari. Mi parrebbe opportuno abbinare le due questioni per non pregiudicare, con il voto che potremmo dare oggi, l'altro disegno di legge che sarà sottoposto al nostro esame: in fondo i criteri che debbono presiedere alla costituzione delle commissioni sono presso a poco uguali.

PRESIDENTE. Non so se siano presso a poco uguali. In atto, secondo la legislazione vigente, mentre la commissione per la libera docenza è nominata dal Ministro su proposta del Consiglio superiore, la commissione giudicatrice dei concorsi è eletta dai professori di tutte le facoltà interessate. Sono poi due questioni sostanzialmente diverse, ed io ritengo che l'altra questione, che dovremo forse più ponderatamente esaminare, darà luogo a non poche discussioni. Per cui sarà opportuno procedere intanto all'esame di questo disegno di legge sulle libere docenze.

MARCHESI. Ringrazio l'onorevole Presidente del chiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cremaschi Carlo, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche del Senato.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Il disegno di legge è stato esaminato dal Senato nella seduta del 17 dicembre 1952. Gli emendamenti che il Senato ha apportato sono quattro: due di carattere formale e due invece di carattere sostanziale. I primi sono gli emendamenti all'articolo 1, commi terzo e quarto: al comma terzo è stato tolto un « anche »; al comma quarto sono state aggiunte le parole: « della pubblica istruzione » dopo « Ministro ». Sono due emendamenti puramente formali che si possono accettare senz'altro.

Sostanziale è invece l'emendamento al comma terzo dell'articolo 2. Il Senato ha ritenuto di dover riprodurre nella legge il numero chiuso per le libere docenze. Le ragioni, che noi avevamo addotto ampiamente, durante la discussione generale, contro il numero chiuso, restano, almeno per me, validissime. Quindi sarei spinto a pronunciarmi contro la decisione del Senato. Senonché questa legge si trascina da parecchio tempo, è aspet-

tata e si sente la necessità di bandire il concorso per le libere docenze. Per cui, benché a malincuore, io proporrei di accettare anche questa modifica, che peraltro, a mio avviso, costituisce una aberrazione, e di varare la legge.

Un altro importante emendamento è stato introdotto dal Senato all'articolo 3. Noi avevamo deciso che la commissione di esame per le libere docenze fosse formata con sistema elettivo. Il Senato, invece, vuole che sia nominata dal Ministro su designazione della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sono due sistemi completamente diversi. Anche nella nostra Commissione erano state portate ragioni pro e contro l'uno e l'altro sistema. Qui era prevalso il sistema della elezione diretta da parte dei professori. Il Senato ha, invece, ritenuto di dover tornare al sistema antico. Io credo che le ragioni che noi avevamo addotte restino validissime, e soltanto il pensiero dell'urgenza della legge mi fa esprimere sommamente il parere che sia opportuno procedere all'approvazione del provvedimento così come è. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

MORO ALDO. Per quanto riguarda il primo emendamento sostanziale, quello all'articolo 2, io sarei dell'avviso che, tutto sommato, si possa anche aderire alla richiesta che viene dal Senato, benché reputi, conformemente all'avviso già espresso, che il numero chiuso nelle abilitazioni alla libera docenza sia un assurdo; trattandosi di un libero insegnamento, senza che vi siano dei posti di ruolo, è infatti assolutamente inammissibile, dal punto di vista di principio, che si stabilisca un numero chiuso. Si ritiene, in sostanza, che in Italia gli esami si facciano con larghezza, e si pensa di dover provvedere con una norma di legge come questa che, assurdamente limitando il numero delle libere docenze da conferire, dovrebbe costituire una remora per la commissione allo scopo di indurla a fare gli esami sul serio. Pertanto, tale norma rappresenta un atto di sfiducia nei confronti della commissione; peraltro, atto di sfiducia inoperante, perché se la commissione è indegna di fiducia, essa nell'ambito del numero chiuso compie una doppia ingiustizia escludendo i meritevoli ed inserendo i non meritevoli, di modo che il numero chiuso in definitiva verrebbe a non tutelare la cultura e a danneggiare gli interessati. Se la Commissione su questo punto ritenesse di accettare il punto di vista del Senato per una ragione di opportunità, perché, a quanto ci risulta, il Senato vi si è molto impegnato e forse difficilmente

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

tornerebbe sul suo cammino, ritengo che per lo meno dovrebbe essere eliminata l'espressione: « numero che in nessun caso può essere superato ». In sostanza, chiedo di mantenere quanto già oggi è sancito, che cioè la commissione e, a sua volta, il Consiglio superiore possano proporre che il numero fissato in linea di massima sia superato quando ci si trovi in presenza di un numero di candidati, tutti meritevoli di ottenere l'abilitazione, che superi il numero stabilito.

Per quanto riguarda il sistema di nomina, all'articolo 3, sarei dell'opinione di non accettare il punto di vista del Senato, in quanto con questo articolo, come è stato formulato dal Senato, si chiama il Consiglio superiore della pubblica istruzione a designare i professori che debbono far parte della commissione esaminatrice. Tutti sappiamo che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato di degnissime persone; sappiamo pure che, nell'ambito del Consiglio superiore, è naturale che il professore della materia o di materia affine che fa parte di esso, finisca sempre per fare delle designazioni sulla base di umane, naturali simpatie, di apprezzamenti nei confronti di questo o quel professore, sicché temiamo in questo sistema la possibilità di designazione anche ripetuta di determinate persone e la mancanza di quei criteri di larghezza che noi vorremmo presiedessero alla scelta dei membri della commissione. Io non vedo perché il sistema elettorale che noi avevamo escogitato, od anche un sistema analogo, che salvi però il principio elettivo, non possa essere accolto. Non vedo perché si debba dare una prova di sfiducia al corpo accademico che, secondo la nostra tesi, avrebbe dovuto designare i professori che dovevano far parte di questa commissione. E tanto più ritengo ingiustificato questo sospetto nei confronti del sistema elettivo, dal momento che esso era stato attuato da noi mediante designazione dei professori stessi della materia. Il timore che la campagna elettorale dei candidati possa avere un certo effetto non può sussistere quando incaricati della designazione sono dieci, quindici professori della materia che si conoscono bene tra loro.

MARCHESI. In alcune discipline sono molto di meno.

MORO ALDO. Questo caso è previsto: il sistema elettivo potrebbe essere adottato quando si abbia un certo numero di docenti. Quando a deliberare sono i docenti della materia, resta inefficace l'azione propagandistica. A me pare che l'organo più qualificato per designare i membri della commissione sia ap-

punto il corpo dei professori della materia. La nostra legge sulla libera docenza era stata presentata al Senato, in Assemblea, con la relazione favorevole del senatore De Santis, uomo al di sopra di ogni sospetto, di grande esperienza e di alta cultura. Egli aveva, quindi, trovato giusto il sistema da noi escogitato, e non si sa bene perché il Senato non abbia tenuto sufficientemente conto della richiesta venuta dal relatore che la legge fosse approvata con il sistema da noi approvato.

In conclusione, io penso che questo punto dovrebbe formare oggetto di revisione da parte nostra. Quanto all'altro punto, quello del numero chiuso, io mi piegherei, se necessario, per dare al Senato una legittima soddisfazione, a patto però che fosse stabilito che il numero può essere superato tutte le volte che la commissione, il Consiglio superiore e il Ministro ritengano di trovarsi di fronte a candidati veramente meritevoli. In sostanza, è il sistema attuale.

MARCHESI. Per questo, basterebbe eliminare l'ultima frase dell'articolo 2.

ERMINI. Per quanto riguarda l'articolo 2, sono dello stesso avviso del collega Moro: sarebbe meglio che il numero fosse aperto. Ad ogni modo, accettando il numero chiuso, non mi pare indispensabile togliere l'ultima frase dell'articolo 2, perché il Ministro può sempre stabilire un certo numero di libere docenze e in seguito aumentarlo.

MORO ALDO. Il Ministro Segni, che ho interpellato, intendeva che con questo articolo fosse preclusa tale possibilità.

ERMINI. L'articolo dice: « Il Ministro stabilisce il numero massimo... ».

MORO ALDO. Ma lo stabilisce in astratto, non in rapporto ai candidati.

ERMINI. L'articolo non si oppone a che il Ministro possa, dopo aver fissato, mettiamo, dieci posti, successivamente, sentito il Consiglio superiore, aggiungerne cinque.

CESSI. Ma se è stabilito un numero, non si può andare oltre.

MARCHESI. Questo articolo ha il grande vantaggio della chiarezza. Non mi pare che ci sia dubbio sulla interpretazione, che è quella data dall'onorevole Moro.

PRESIDENTE. Si tratta di vedere, in sostanza, se ho ben capito quanto ha detto l'onorevole Ermini, se l'espressione: « numero che in nessun caso può essere superato », rappresenta un limite alla commissione o al Ministro.

ERMINI. Il Ministro può superare il limite già fissato, col parere del Consiglio superiore.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

MORO ALDO. Secondo l'articolo, il Ministro fissa il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina; ma in astratto, senza possibilità di valutare i singoli candidati e da ciò desumere un motivo per aumentare quel massimo.

ERMINI. Questa è una interpretazione estensiva che si vuol dare al comma. Trattandosi di un comma limitativo, l'interpretazione migliore sarebbe quella restrittiva: il numero non può essere superato dalla commissione, ma può essere aumentato dal Ministro su parere del Consiglio superiore.

MARCHESI. È indiscutibile quanto ha affermato l'onorevole Moro, e cioè che il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore, stabilisce il numero massimo prima del bando di concorso, senza conoscere quali e quanti saranno i concorrenti. È avvenuto ripetutamente che, stabilito il numero massimo delle libere docenze da concedere, la commissione e il Consiglio superiore, già in anticipo, abbiano fatto capire di essere disposti ad aumentare, a raddoppiare anche il numero dei posti messi a concorso qualora apparissero candidati degni di conseguire tale titolo. Di questo diritto si è abusato. Altre commissioni, invece, non hanno nominato nessuno ed io sono uno dei responsabili di questo scandalo.

L'osservazione dell'onorevole Moro, ripeto, mi pare inconfutabile: il Ministro stabilisce il numero massimo prima di sapere quali e quanti concorrenti si presenteranno. La commissione giudicatrice, di fronte a concorrenti meritevoli in numero superiore a quello stabilito, può domandare al Ministro di elevare il numero delle libere docenze da concedere, e il Ministro dovrebbe avere la facoltà di concederle.

Del resto questo numero chiuso, come osserva l'onorevole Moro e come abbiamo sempre pensato noi, è contrario all'istituto della libera docenza che deve essere aperta a tutti quanti abbiano quei titoli che la commissione giudicatrice ritenga sufficienti per conseguirla.

TESAURO. Innanzi tutto dovremmo intenderci sulle nostre intenzioni: vogliamo o no rimandare al Senato il disegno di legge? Perché, se vogliamo rimandarlo al Senato, possiamo, anzi abbiamo il dovere di affrontare il problema in tutti i suoi aspetti. Se invece, aderendo a un'altra considerazione, quella dell'opportunità immediata della legge, vogliamo approvarla, è inutile tormentarci su disposizioni di carattere particolare.

Io sarei lieto se si potesse, una volta per sempre, affrontare il problema nel suo com-

plesso e sotto tutti i suoi aspetti. Però debbo dire con grande sincerità che vi sono degli interessi che noi verremmo a ferire, interessi che sono da troppo tempo feriti e calpestati: vi sono infatti molti giovani che si trovano nella dura condizione di dover lasciare il loro posto per il fatto di non aver conseguito la libera docenza, e questo non perché non siano meritevoli (molte volte sono unanimemente riconosciuti tali), ma perché non si è provveduto ad aprire i bandi di concorso per le libere docenze, o perché ce ne erano tanti avanti a loro che si sono trovati nella impossibilità di andare a posto.

Indubbiamente, questo deve essere tenuto presente. Se rimandiamo al Senato un'altra volta questa legge, siamo matematicamente sicuri che non si potranno bandire quest'anno i concorsi per le libere docenze, e chi ha esperienza di queste cose, sa che si finirà col non poterli bandire nemmeno l'anno venturo.

Se è possibile tener conto di ciò — valutiamolo con tutta serenità e obiettività — teniamone conto: anche se qualcuno di noi pensa che questo sistema non è l'ideale, forse potrebbe far tacere questo sentimento per non danneggiare dei giovani.

MARCHESI. L'ideale non si può mai raggiungere.

TESAURO. Siamo andati avanti per tanti anni con questo sistema, che non sarebbe un gran male andare avanti ancora un anno, per poi affrontare veramente il problema nei suoi aspetti fondamentali.

MORO ALDO. Ma il provvedimento è definitivo, non è provvisorio.

TESAURO. A maggior ragione, se non abbiamo neanche l'illusione che è provvisorio, ancoriamoci a questo sistema che sostanzialmente nulla modifica. Le modificazioni potranno sempre essere fatte in seguito.

Comunque, aderirò anche all'altro punto di vista, perché è mia personale opinione che sia opportuno modificare le disposizioni attuali.

BERTOLA. È indubbio che la prima questione da affrontare è questa: vogliamo o no modificare questo testo? Se decidiamo di modificarlo, i casi sono due: se lo modifichiamo soltanto in superficie, formalmente, abbiamo la speranza che il Senato lo approvi; ma c'è da domandarsi se valga la pena di perdere altro tempo per fare questo. Se, d'altra parte, lo modifichiamo sostanzialmente, abbiamo, si può dire, la certezza che il Senato non sarà d'accordo, e poiché la Camera tra un paio di mesi non esisterà più, il Senato attenderà la

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

nuova Camera per far valere il proprio punto di vista, perché giudicherà che la Commissione attuale non riesce a comprendere certi aspetti del problema. Per conseguenza la legge si insabbierà per un paio d'anni.

In questa situazione, noi non siamo in condizione di dare un giudizio sereno. Il nostro giudizio l'abbiamo dato approvando la legge in quel testo, se non erro, quasi all'unanimità. Ora essa torna a noi modificata sostanzialmente, mentre abbiamo solo due mesi di vita come Camera dei deputati. Stando così le cose, io tra i due mali sceglierei il minore, approvarei cioè la legge come è.

MORO ALDO. Siamo sempre noi che cediamo al punto di vista del Senato.

SCAGLIA. Comprendo queste considerazioni sull'opportunità della legge, che ci indurrebbe a non prolungare la discussione su di essa per evitare che arrivi in ritardo. Però, non capisco perché debba essere sempre la Commissione della Camera a fare atto di comprensione e di adattamento, accettando qualunque cosa il Senato le mandi. Il Senato, in questo caso, ha capovolto completamente quello che noi avevamo fatto, e non certo su una posizione di unanimità: il fatto che il relatore del Senato si fosse pronunciato in senso favorevole alla nostra tesi e che questa posizione sia stata in seguito superata, indica che al Senato non c'è stato un parere unanime sulla questione. Cedere di fronte alle prime resistenze del Senato, mi pare sia un sistema non molto serio di fare le leggi, se siamo convinti che quello che abbiamo fatto era ben fatto. Proviamo piuttosto a rimandare la legge al Senato, per vedere se esso è talmente impegnato su questa posizione da mantenerla a costo di non rendere operante la legge in tempo utile. Potremo accogliere qualche punto di vista del Senato. Ma non abdichiamo completamente! Questo sacrificio lo abbiamo fatto qualche volta; non è però il caso che lo facciamo sempre, altrimenti variamo delle leggi di cui non possiamo ad un certo momento rispondere.

TESAURO. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Scaglia e degli altri colleghi; ma c'è una esigenza fondamentale che non dobbiamo dimenticare. Io sottoporrei alla Commissione una di queste due soluzioni: o formuliamo un voto al Ministro nel senso che, ove questa legge non venga approvata tempestivamente, egli bandisca il concorso per le libere docenze con le vecchie norme; o qualora non si ritenga di fare questo voto perché, dobbiamo riconoscerlo, non sarebbe perfettamente ortodosso, potremmo presentare una

proposta di legge autonoma, di un unico articolo, allo stesso fine.

BERTOLA. Il Senato non approva neppure questa, e siamo allo stesso punto.

TESAURO. Allora facciamo un voto al Ministro.

MALAGUGINI. Desidererei sentire in proposito il parere, non solo del rappresentante del Governo, ma anche del nostro Presidente, autorevole professore universitario e rettore di università.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la discussione avvenuta nella nostra Commissione su questo disegno di legge, non mi pare che la Commissione abbia leggermente adottato le sue deliberazioni. Al contrario: la questione fu discussa, dibattuta e meditata. Fu dopo un approfondito esame che la Commissione ritenne di dover proporre l'abolizione del numero chiuso per le libere docenze, il quale numero chiuso non è soltanto un nonsenso, trattandosi di libere docenze, ma è controproducente per il fine stesso che esso si propone; perché accade frequentemente — e tutti i colleghi che hanno fatto parte di commissioni giudicatrici potranno confermarlo — che, quando ci si trova di fronte a un numero di candidati non sufficientemente preparati e ad un numero di posti a disposizione sufficientemente elevato, per una strana ragione psicologica si finisce col riconoscere idoneo anche chi non lo è, perché si pensa che, essendoci il posto, è un peccato che si perda, e quindi si dà la libera docenza. Questo non avveniva una volta quando il numero era aperto. È vero che in genere il numero dei candidati era inferiore a quello che è oggi, soprattutto in alcune materie, ma le commissioni erano più rigorose. Per quale ragione? Perché sono cambiati gli uomini? Perché è cambiata la mentalità del nostro corpo accademico? Evidentemente no. C'era un senso di responsabilità maggiore, che nasceva dal fatto che non era posto un limite. Il numero chiuso porta anche a questa stranezza: che non soltanto si conferisce la libera docenza spesso a elementi non idonei, ma si supera quasi sempre lo stesso numero chiuso facendo voti al Consiglio superiore e al Ministro perché vengano destinati altri posti ad elementi riconosciuti idonei dalla commissione e che nei posti messi a disposizione non hanno potuto trovare collocamento.

Per queste ragioni io sono spiacente che il Senato non abbia valutato la questione con sufficiente ponderatezza, ed abbia forse ritenuto che la decisione adottata dalla Commissione della Camera sia stata affrettata. Non è

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

stata, a mio parere, affrettata, e la questione è seria e merita senza dubbio di essere considerata. Siamo di fronte a un disegno di legge che non ha carattere provvisorio, ma definitivo; è naturale quindi che la Commissione si preoccupi, qualora approvi il progetto sia pure per le giustissime ragioni esposte dall'onorevole Tesauro, di compromettere in via definitiva una questione che ha la sua importanza. È vero che gli assistenti i quali hanno compiuto i dieci anni e non hanno raggiunto la libera docenza debbono o dovrebbero lasciare il posto. È vero che questa e le altre ragioni indurrebbero ad affrettare il lavoro del Parlamento e quindi il bando delle libere docenze per quest'anno. Ma se si può trovare un mezzo, come quello suggerito dall'onorevole Tesauro, perché le libere docenze quest'anno abbiano luogo col vecchio sistema, e nel frattempo studiare più ponderatamente, più meditatamente la questione e cercare di raggiungere un accordo col Senato per superare questo scoglio del numero chiuso, penso che la cosa sia opportuna.

Così pure, per quello che riguarda la nomina della commissione, ho l'impressione che in questa legge, come è ora congegnata, il Ministro non abbia più niente a che fare, salvo che mettere la firma sull'atto deliberato dal Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore è un organo che merita tutto il nostro rispetto e che effettivamente lavora con serietà. Ma c'è da tener presente che, in fondo, nel Consiglio superiore molto spesso è uno solo — se pure c'è — il rappresentante della materia per la quale debbono essere bandite le libere docenze; ed a lui si rimettono per la scelta dei nomi dei commissari gli altri colleghi del Consiglio superiore che questa scelta non saprebbero fare, non conoscendo uomini e cose. In definitiva, con l'attuale sistema ci troviamo di fronte al fatto che un solo professore, per esempio di fisiologia, nomina la commissione giudicatrice delle libere docenze di fisiologia. Preferirei allora che fosse il Ministro a farlo.

Io desidererei che coloro che possono meglio di me dire una parola in proposito, si esprimessero sulla proposta Tesauro, per vedere se concretamente è possibile, col mezzo da lui suggerito, superare questo ostacolo effettivamente serio e grave, in modo che si possano avere le libere docenze quest'anno.

CESSI. Noi ci troviamo di fronte a questa alternativa: non vogliamo danneggiare quegli assistenti universitari i quali, avendo compiuto i dieci anni senza ottenere la libera docenza, dovrebbero abbandonare il loro posto;

e d'altra parte non vogliamo approvare in via definitiva una legge che, in coscienza, sappiamo non è una legge di giustizia. Io allora proporrei di fare una disposizione per prorogare il termine di dieci anni, entro il quale gli assistenti universitari debbono conseguire la libera docenza, fino al bando del nuovo concorso di libere docenze, di modo che coloro i quali, avendo compiuto i dieci anni, dovrebbero decadere, possano invece restare in servizio. Potremmo, al contrario, non curarci degli altri interessi di carattere particolare, del fatto che una persona può avere più o meno fretta di ottenere questo titolo, perché, se ha atteso dieci anni, può attenderne anche undici o dodici. Ma dobbiamo salvaguardare l'interesse di coloro che, non ottenendo la libera docenza, per disposizione tassativa perderebbero il loro posto.

MORO ALDO. Se fosse necessario, in linea subordinata accetterei la proposta dell'onorevole Cessi. Però, ritengo sia preferibile la soluzione prospettata dall'onorevole Tesauro. Di regola, un istituto giuridico, come la libera docenza è regolato da una legge che sussiste finché una nuova legge non la modifichi. Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un istituto regolato da una legge temporanea da tempo scaduta. Cioè è veramente contrario ai principi del diritto: esiste una libera docenza, ma non esiste in atto una legge che regoli questo istituto. Una proroga della legge fu fatta già altra volta, e in base ad essa furono espletate le libere docenze due anni fa. Prorogando la legge fino a quando non entri in vigore la nuova, si rientra anche nella normalità, perché risponde ad una esigenza giuridica l'esistenza di una legge che regoli questo istituto.

TESAURO. Effettivamente, la cosa più corretta è prorogare la vecchia legge.

MORO ALDO. Praticamente, il sistema della vecchia legge è lo stesso che propone il Senato: essa infatti prevede la nomina in base alla designazione del Consiglio superiore, ed il numero chiuso con possibilità di ampliamento. Quindi, il Senato non dovrebbe avere difficoltà ad approvare la legge di proroga.

PRESIDENTE. Non mi pare vi siano obiezioni alla proposta di prorogare con una norma di legge l'efficacia della legge già scaduta fino a quando non sarà disciplinata definitivamente la materia della libera docenza.

Noi abbiamo due vie, dal punto di vista procedurale: possiamo o trasformare il disegno di legge che abbiamo dinanzi nella legge di proroga, presentando successivamente a parte una proposta di legge di iniziativa par-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

lamentare per la disciplina definitiva della libera docenza: oppure modificare questo disegno di legge secondo i criteri che la Commissione riterrà opportuno adottare, rinviandolo al Senato, e presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare con cui si proroghi l'efficacia della legge già scaduta fino a quando non sarà in via definitiva disciplinato l'istituto della libera docenza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle ragioni di urgenza di questa legge. Mi pare però che ormai siamo tutti d'accordo che né il numero chiuso, che si è manifestato, almeno a mio avviso, esiziale, né il sistema della designazione del Consiglio superiore, vanno mantenuti. Potremo escogitare un altro sistema, ma non bisogna dimenticare che il Consiglio superiore è un organo consultivo (non credo con questo di far torto al collega Tesauro che ne fa parte); non si può ammettere che esso deliberi sempre, perché allora il Ministro della pubblica istruzione non è che il cancelliere del Consiglio superiore, cioè non fa che mettere una firma a quello che il Consiglio ha deliberato. Per di più, come ha rilevato il Presidente, nel Consiglio superiore spesso è un professore solo quello che decide, sovrapponendosi al giudizio di una commissione. Potremo studiare un altro sistema di nomina della commissione, ripeto; potremo allargare la proposta del Consiglio superiore a sei, a nove nomi, ma non possiamo sancire che la designazione del Consiglio superiore è vincolante per il Ministro.

Siccome la deliberazione della Camera fu profondamente meditata e risponde a quei principi che sono fondamentali per la libera docenza, credo che si dovrebbe tornare ad essa. Per venire incontro all'esigenza di varare urgentemente la norma, penso si debba seguire una delle due strade suggerite dal Presidente. Forse è preferibile quella di presentare una legge di iniziativa parlamentare per la proroga, riservandoci di esaminare con maggiore ponderatezza tutto il problema.

Quanto agli assistenti universitari, si potrebbe forse evitare che un assistente, il quale in dieci anni non ha conseguito la libera docenza, decada dal suo ufficio, consentendogli di presentare la domanda per la libera docenza.

TESAURO. C'è stato a questo riguardo il parere contrario del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, i quali sostengono che non è possibile presentare la domanda per una sessione di libera docenza non ancora bandita.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siccome è il Parlamento che fa le leggi, sarà sempre il Parlamento a decidere.

Se riusciamo a varare questa piccola proposta di legge in breve tempo, rimarrà provvisoriamente, per un altro anno, il sistema attuale. Nel frattempo potremo riprendere in esame questa materia e soprattutto rimettere in vigore quei due punti sui quali questa Commissione aveva con molta ponderazione dato il suo parere.

BERTOLA. Indubbiamente la proposta di presentare una legge di iniziativa parlamentare per rimettere in vigore la vecchia legge, può essere buona; ma ad una condizione, che il Senato approvi il provvedimento di proroga prima della decadenza della Camera dei deputati. Io temo che il Senato, vedendo che la Camera non ha approvato il disegno di legge, ma ha presentato una legge provvisoria, si rifiuti di approvarla, sostenendo di voler varare la legge definitiva. Presentiamo pure questa legge di proroga, ma a condizione che, prima del termine della nostra legislatura, qualora il Senato non l'abbia approvata, noi riprenderemo in esame questo disegno di legge e lo approveremo. Altrimenti rimandiamo la soluzione all'infinito.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta Tesauro, integrata però dalla proposta Bertola: nel caso deprecato che venga bocciata la nostra proposta di proroga, si riprenderà questo disegno di legge, in modo che possano essere bandite le libere docenze.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione, concordando sull'opportunità che venga presentata una proposta di iniziativa parlamentare per la proroga dell'attuale sistema delle libere docenze, delibera di rinviare la discussione del presente disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del diritto d'ingresso alla zona archeologica di Sirmione denominata «Grotte di Catullo» e al parco annesso. (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del diritto di ingresso alla zona archeologica di Sirmione denominata «Grotte di Catullo» e al parco annesso».

La onorevole Bianchini Laura, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; è con grande rammarico che mi accingo alla discussione della presente legge. Già dal giorno in cui venne per la prima volta all'esame di questa onorevole Commissione, io volli indicare i danni che il disegno di legge avrebbe portato alla popolazione di Sirmione, e, chiedendo un rinvio della discussione, mi proposi di giungere ad un accordo tra i vari interessati. Infatti, mentre è evidente il grande valore archeologico della zona denominata « Grotte di Catullo », non è meno evidente che il parco annesso rappresenta l'unica possibilità di pubblico passeggio, l'unica via per giungere alla spiaggia, l'unico polmone di respiro, sia per gli abitanti, sia per i numerosi malati in cura presso le locali Terme.

Purtroppo, tutti i tentativi fatti per giungere a un accordo sono falliti. È bensì vero che, in seguito a una riunione tenuta presso il Sottosegretario onorevole Resta (riunione conclusiva di altre precedentemente tenute presso la prefettura di Brescia) si sperò di aver finalmente trovato il punto di equilibrio tra gli interessi comunali, turistici e culturali, ma il testo dell'accordo, più e più volte sollecitato, venne mandato dagli uffici della Direzione generale delle Belle arti, invece che a tutti gli interessati, al solo Sovrintendente alle antichità di Milano, cioè solo ad una delle parti in causa, pregiudicandone in tal modo la buona riuscita. Mi permetto di esprimere la mia meraviglia per questo modo di agire, dopo tutto quanto era stato fatto per il bene comune.

D'altra parte, la legge dovrebbe avere ora un contenuto diverso da quello che aveva in origine. Infatti mentre inizialmente il disegno di legge si intitolava: « Istituzione del diritto d'ingresso alla zona archeologica di Sirmione denominata « Grotte di Catullo » e al parco annesso », la tassa d'ingresso è già stata istituita con la legge n. 635 del 27 maggio 1952, che il Parlamento ha approvato sotto il titolo: « Aumento della tassa d'ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato ». A parte l'assurdo di « aumentare » una tassa non ancora istituita, il contenuto del disegno di legge, allo stato delle cose, è tutto nell'articolo 1, col quale si affida l'amministrazione della zona nella sua totalità, cioè nella parte di interesse archeologico denominata « Grotte di Catullo » e nel parco annesso, al Ministero della pubblica istruzione e, per esso, alla Sovrintendenza alle antichità di Milano.

Quali garanzie hanno gli abitanti di Sirmione che i loro interessi saranno rispettati? Che i paletti di recinzione non si sposteranno, *ad libitum* del Sovrintendente alle antichità di Milano, dalla zona strettamente archeologica a tutto il parco, così essenziale per la vita della comunità sirmionese?

Se si fosse giunti agli accordi così vivamente sollecitati, ora si potrebbe discutere il disegno di legge. Ma poiché tali accordi non si sono raggiunti, non rimane che proporre il non passaggio agli articoli, in modo che gli interessi degli abitanti di Sirmione restino, per quanto possibile, impregiudicati.

Mi riservo di presentare un progetto di legge con cui proporrò l'abolizione della tassa d'ingresso per l'accesso alla zona archeologica di Sirmione, progetto sul quale fin d'ora invoco la benevola attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione, rendendomi conto delle osservazioni della onorevole Bianchini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di non passaggio agli articoli.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno della Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino ».

L'onorevole Giammarco, relatore, ha la parola.

GIAMMARCO, *Relatore*. Già ho svolto la mia relazione su questo disegno di legge, facendo presente alla Commissione che questi concorsi speciali per grandi sedi hanno subito un rinvio di anno in anno e che adesso si presenta addirittura una legge di sospensione per tre anni. Avevo domandato al Go-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

verno se ha intenzione di continuare col sistema dei concorsi speciali, oppure se pensa di togliere la distinzione tra sedi speciali e sedi ordinarie: nel primo caso, è inutile rinviare; nel secondo, bisogna avere il coraggio di abolire la disposizione di legge che introduce questa distinzione.

Ad una mia precisa domanda, il Sottosegretario rispose che questa sospensione era richiesta semplicemente per dar modo ai vincitori dei ruoli transitori, assegnati alle sedi speciali, di passare ordinari in modo da poter prendere parte a questi concorsi. Le categorie hanno fatto pervenire a tutti noi un'altra richiesta: esse non chiedono la sospensione, ma chiedono che i vincitori dei ruoli transitori, che sono stati assegnati a sedi speciali, vi rimangano vita natural durante. Questa è la loro richiesta.

Ad ogni modo a me non sembra giusto questo nuovo rinvio di tre anni: caso mai, potrei ammettere un rinvio di un anno, per legalizzare i trasferimenti che il Ministero ha fatto dal 1° ottobre, che già erano *extra legem*. Ma sospendere per due anni ancora quest'obbligo, quando c'è della gente che ha speso tutta una vita di insegnamento per ottenere una sede speciale per ragioni familiari o di studio, soltanto per aspettare quelli che ancora non hanno maturato il diritto, è una cosa a cui sono assolutamente contrario.

LOZZA. Non pensavo che esistesse davvero una situazione di provvisorietà per i professori nominati nei ruoli speciali transitori alle grandi sedi: e in ciò non ero d'accordo col Sottosegretario. Ma ho preso visione delle disposizioni sui ruoli speciali transitori, ne ho discusso con persone competenti e ho dovuto convincermi che la situazione di provvisorietà esiste davvero. Ora, se rigettiamo questa legge, succede che si bandiscono i concorsi e si mandano via gli attuali occupanti. Davanti a questa prospettiva si rimane perplessi. Capisco che in questo modo andiamo avanti con situazioni provvisorie, ma la verità è che sono state fatte male le cose inizialmente. È vero che ci sono degli insegnanti che, per ragioni familiari o altro, attendono questi concorsi speciali (comunque era facile quest'anno avere il trasferimento per le grandi sedi). Ma se ora respingiamo la legge, determiniamo una gravissima situazione di disagio che deriva dalle disposizioni sui ruoli speciali transitori, le quali sono talmente imbrogiate, talmente caotiche, da far paura a metterci le mani. Se vogliamo andare avanti con soluzioni provvisorie, andiamo avanti di anno in anno, ma non rigettiamo la legge.

RESCIGNO. Se sospendiamo quest'obbligo per un solo anno, a ottobre prossimo certamente saremo nella necessità di prorogare la sospensione per un altro anno. Io sono dell'avviso che il triennio si possa stabilire per due ragioni. Prima di tutto, perché i vincitori dei ruoli speciali transitori per la maggior parte sono stati sistemati dove si trovavano; si tratta quindi, in alcuni casi, di persone che stavano in quella sede da decine di anni; mandarli via ora, significa provocare un disagio inimmaginabile. In secondo luogo, la questione ha una importanza pratica: è avvenuto che molti insegnanti i quali hanno chiesto e ottenuto di trasferirsi nelle sedi di primaria importanza, hanno poi fatto di tutto per tornare nelle sedi secondarie a causa della crisi edilizia che imperversa. È quindi opportuno sospendere quest'obbligo ancora per un triennio: passerà la crisi edilizia, e si sistemeranno definitivamente i vincitori dei ruoli transitori. Fra tre anni, se si vorrà ritornare all'antico sistema, ci si ritornerà. Per conto mio, ritengo non ci sia ragione di fare questa distinzione tra sedi di primaria e sedi di secondaria importanza. Comunque, si vedrà di qui a tre anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa la proposta dell'onorevole Giammarco, non ho che da riferirmi a quanto hanno detto gli onorevoli Lozza e Rescigno. Si tratta soprattutto di considerare la situazione di questi vincitori dei ruoli speciali transitori, la cui collocazione è difficoltosissima. Il Ministero sta cercando di venire incontro nei limiti del possibile alle giuste aspirazioni di questi vecchi incaricati che sono da decenni nelle sedi di primaria importanza. Ancora in questi giorni assegniamo cattedre per l'anno 1953-54. Se non approvassimo questa disposizione coloro che hanno ottenuto queste sedi dovrebbero andar via perché ai concorsi speciali possono partecipare solo gli ordinari. È quindi necessaria la sospensione per un triennio, altrimenti si provocherebbe un disagio gravissimo proprio là dove abbiamo cercato di sistemare situazioni precarie.

GIAMMARCO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta di articolo unico. Ne do lettura:

« A decorrere dal 1° ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 è sospeso l'obbligo del con-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

corso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BELLONI ed altri: « Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, n. 8720/50 » (1942):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

« Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino » (3014):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Caronia, Cessi, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, D'Este Ida, Ermini, Fabriani, Lizier, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Molè Elsa, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Scaglia, Torretta, Vetrone.

E in congedo:

Lazzati.

La seduta termina alle 11,15.